

Tribunale di Monza, 22 gennaio 2013.  
Presidente: Paluchowski. Estensore Silvia Giani.

Omissis

#### DECRETO

1. Premesso che:

- Con ricorso depositato in data 3 gennaio 2013, la società P. Srl, in liquidazione, ha depositato memoria contenente la proposta di concordato preventivo, a seguito di ricorso ex art. 161 comma 6° LF, unitamente alla relazione del dott Giuseppe Tumminelli, quale attestatore della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano, ai sensi del disposto dell'art. 161 terzo comma LF;
- il Pm ha dato parere negativo alla proposta così come formulata, " in mancanza di ogni misura di garanzia nell'affidabilità dei pagamenti della newco";
- Il concordato ha natura liquidatoria;
- Le voci più rilevanti dell'attivo concordatario consistono nel recupero dei crediti verso clienti (233.648,0), nella vendita del magazzino (73.570), nel credito da contratto di affitto azienda (180.000) e, infine, nel credito da cessione azienda (200.000);

2. Ritenuto che:

2.1 È compito del tribunale esercitare un controllo nella fase di ammissione sull'adeguatezza delle informazioni contenute nella proposta nel duplice senso sia di completezza delle medesime, sia di coerenza delle stesse rispetto alla proposta di concordato (Cass 20/11/2012). A tale fine il Tribunale verifica l'adeguatezza quantitativa dei dati; la coerenza rispetto ad essi del piano sotteso alla proposta di concordato; l'adeguatezza logico-informativa dell'attestazione, indagando se il professionista abbia svolto concretamente il ruolo, ad esso affidato dalla legge.

2.2 Il professionista deve formulare un giudizio di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano. La verifica dei dati forniti dall'impresa deve essere concreta; la motivazione del giudizio di fattibilità deve essere adeguata, completa e coerente motivazione (effettività e coerenza del pronostico di fattibilità del piano). In particolare, e per quanto in concreto rileva:

- con riferimento ai crediti, vanno indicati i criteri di valutazione degli stessi e le ragioni che inducano a non svalutarli, va verificato se siano stati emessi dei protesti nei confronti delle società creditrici, quali siano le date di anzianità dei crediti, le condizioni finanziarie patrimoniali, desumibili eventualmente dai bilanci, se i creditori siano soggetti in difficoltà o in procedura concorsuale, se vi siano stati tentativi di recupero e se i crediti siano contestati.
- Con riferimento alle proposte pervenute l'attestatore deve accertare la genuinità, veridicità e la serietà di un'eventuale proposta irrevocabile d'acquisto di un cespite aziendale contenuta nel piano di cui all'art. 160 l. f;

In sintesi, l'attestatore deve procedere a specificare:

- a. quali verifiche abbia svolto onde appurare la fondatezza e corrispondenza ai principi contabili dei dati documentali contabili messi a sua disposizione;
- b. quali verifiche abbia compiuto in ordine all'esistenza ed all'ammontare dei debiti e a fondamento della valutazione di esigibilità dei crediti;
- c. quali concrete valutazioni di fattibilità del piano abbia compiuto.

3 Nel caso di specie, sono state riscontrate le seguenti criticità.

- Dall'elenco dei creditori non emerge la data di anzianità dei crediti; elemento, come detto, rilevante per la valutazione sulla loro esigibilità.
- Il giudizio di attendibilità espresso dall'attestatore appare incompleto e apodittico per le seguenti ragioni:
  - non sono state esplicitate, se non in maniera del tutto insufficiente, le verifiche fatte e le argomentazioni alla base del giudizio di esigibilità di tutti i crediti verso i clienti (ad

eccezione di quello verso la società Henriette già fallita). L'attestatore si è limitato, invero, a rilevare, al riguardo, che "pur non avendo avuto da parte di tutti la conferma del debito, essendo tutte aziende operative ed essendo per la maggior parte importi non di entità considerevole, è ragionevole pensare di potere raggiungere un risultato vicino al 100%." (cfr p 9 relazione). La detta analisi non appare supportata da verifiche fondamentali, quali, ad es., quelle sulla data di anzianità dei crediti, sull'esistenza di protesti e/o insoluti, sulla presenza di precedenti tentativi di recupero.

La valutazione sulla esigibilità o meno dei crediti, tra l'altro, riveste nel caso di specie un'importanza essenziale, essendo il concordato, in oggetto, di natura liquidatoria e costituendo il recupero dei detti crediti verso i clienti una componente essenziale del concordato.

2 Con riferimento alle altre componenti importanti dell'attivo, e relative ai crediti per il contratto di locazione d'azienda e per la cessione di azienda, va rilevato che:

- la società "sta pagando il debito mensile con effetti a data diversa dalla scadenza" (p 10 relazione attestatore);

- Nessuna garanzia risulta essere stata rilasciata o comunque offerta dalla società che ha affittato l'azienda e ha formulato proposta irrevocabile di acquisto azienda.

- La valutazione del magazzino merce non è stata periziata.

- La prognosi favorevole di fattibilità del piano è incompleta, in mancanza dell'analisi dei dati sopra emersi e della esplicitazione delle effettive e concrete ragioni a fondamento della fattibilità. Non può certo ritenersi sufficiente la mera affermazione "della sostenibilità e attendibilità del piano" e, tantomeno, l'astratta affermazione della sua convenienza per i creditori, giacché, da un lato, la prognosi di fattibilità deve essere accompagnata da un'analisi attenta dei dati e dall'esplicitazione delle ragioni a fondamento di tale valutazione e, dall'altro, non va confusa e sovrapposta al giudizio di convenienza, che presuppone appunto la fattibilità del piano.

Ritenuto, pertanto di dover invitare la parte ad eliminare le criticità sin qui individuate.

P.Q.M.

1) concede a parte istante termine sino al per fornire i chiarimenti, per depositare l'elenco dei creditori con le rispettive date di anzianità dei crediti, per l'eventuale rinvenimento di garanzie, per l'integrazione della relazione con riferimento alla valutazione di fattibilità.

2) Dispone che copia del presente decreto sia comunicata al P.M.

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 22 gennaio 2013.

Il Giudice estensore

Dott. Silvia Gianì

\*